

di assistenza, come specificato nell'allegato 2A, le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge. Si fornisce di seguito, per completezza, un elenco di tali prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici e nell'elenco riportato di seguito risultano inseriti gli **“Accertamenti medico legali nei confronti di dipendenti pubblici”**.

Tale essendo la situazione sotto il profilo sia normativo che giurisprudenziale, questa Avvocatura ritiene che gli oneri delle visite fiscali dei dipendenti pubblici assenti per malattia debbano gravare sui soggetti richiedenti e non sulle ASL.

Il presente parere, stante la rilevanza della questione per tutto il settore del pubblico impiego (anche sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008), viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero in indirizzo per le iniziative che riterranno di adottare, considerando che è comunque possibile pervenire ad una modifica del D.P.C.M. 29.11.2001 con la procedura di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. n. 347/01 (che prevede l'intesa con la Conferenza Stato – Regioni) (...).

A.G.S. - Parere del 30 marzo 2009 prot. n. 101695 - Verbale di conciliazione Co.re.com., ex art. 2, comma 24, lett. b) Legge 481/1995. (Avv. Marco Stigliano Messuti - AL 1299/09).

«(...) codesta Autorità (per le garanzie nelle comunicazioni) ha chiesto di conoscere l'avviso dello Scrivente in ordine alle seguenti questioni:

1) Quale sia la natura del verbale di conciliazione ex art. 2, comma 24, lettera b), Legge 481/1995;

2) Se il verbale al fine di essere posto in esecuzione debba essere munito della formula esecutiva;

3) Quale sia, nell'affermativa, il soggetto deputato ad apporre la formula esecutiva.

Quanto alla **prima** questione si osserva quanto segue:

L'art. 2 comma 24, Legge 481/1995 così dispone: *“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:*

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano

essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo”.

Codesta Autorità ha definito i presupposti, l'iter e gli effetti della procedura di conciliazione delle controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti con delibera n. 173/07/CONS.

L'art. 12, comma 2 così dispone: *“Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com (Commissione Regionale Consumatori) territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481 del 1995”.*

In virtù dell'espressa previsione normativa, di cui all'art. 2 comma 24, lettera b) Legge 481/95 il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ex lege e rientra nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall'art. 474, n. 1) cpc ultimo periodo: *“gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.*

Il verbale di che trattasi, non ha natura, né carattere, di provvedimento giurisdizionale, in quanto il Co.re.com non esercita funzioni giudiziarie, ma amministrative, collaborando fattivamente alla ricerca di un esito favorevole della controversia.

In tal senso depone anche l'art. 9, commi 3 e 4, del Regolamento che prescrive: comma 3: *“Il responsabile del procedimento invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile”;* comma 4: *“In qualsiasi fase della conciliazione, il responsabile del procedimento può suggerire alle parti una o più soluzioni alternative per la composizione della controversia”.*

Al riguardo il verbale di conciliazione in oggetto è assimilabile al verbale di conciliazione di cui all'art. 66, 5° comma, D.Lgs 165/2001 (T.U. pubblico impiego) che scaturisce da un procedimento nel quale non è previsto in alcun modo, l'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed a quello previsto dall'art. 12 del Regolamento dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato del 19/4/2007 n. 173/07/CONS (in GU 25/5/2007 n. 120), sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori della comunicazione ed utenti.

Quanto alla **seconda** questione si osserva:

L'art. 475 cpc individua gli atti che per valere come titolo per l'esecuzione forzata debbono essere muniti della formula esecutiva.

A parere di questa Avvocatura, sussiste una perfetta simmetria tra gli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

L'art. 475 cpc individua tra i titoli esecutivi menzionati dall'art. 474 cpc tre sole categorie che devono essere munite della formula esecutiva:

- Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 474 n. 1 prima parte cpc);
- gli atti ricevuti da notaio - art. 474 n. 3) cpc -;
- gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale - art. 474. n. 3) cpc -.

Non rientrano pertanto nell'alveo dell'art. 475 cpc, e quindi non richiedono l'apposizione della formula esecutiva, "*gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva*" di cui all'art. 474, ultimo periodo cpc, che sono, come già chiarito al punto 1) proprio i verbali di conciliazione di che trattasi.

Questi ultimi, rientrando nella previsione di cui all'art. 474, n. 1) ultimo periodo cpc, sfuggono alla necessità dell'apposizione della formula esecutiva, alla stregua degli atti, per così dire, a formazione amministrativa (da cui si distinguono), quali l'ordinanza/ingiunzione di cui alla legge n. 689/1981; l'ingiunzione fiscale *ex* R.D. 639/1910, il ruolo per la riscossione delle entrate tributarie.

Né la circostanza, che il responsabile della procedura designato dal Co.re.com "*certifichi l'autografia delle sottoscrizioni*" dei verbali di conciliazione, costituisce elemento sufficiente perchè possano essere fatti rientrare nell'ambito dell'art. 474 n. 3) cpc quali "*atti ricevuti da altro pubblico ufficiale*" che necessitano per essere posti in esecuzione dell'apposizione della formula esecutiva.

Questi ultimi, infatti, costituiscono espressione dell'autonomia privata laddove il pubblico ufficiale interviene solo con un ruolo di certificazione di attività posta in essere da privati, laddove invece nel caso del verbale di conciliazione, il funzionario designato co.re.com. interviene, con un ruolo anche propositivo, nell'ambito di un procedimento amministrativo.

Tale interpretazione, trova conferma, argomentando per esclusione, dall'esame dell'art. 140, del D.lgs 6/9/2005, n. 206 (codice del consumo), laddove è invece espressamente disciplinato che il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, costituisce titolo esecutivo solo quando intervenga l'omologazione da parte del Tribunale. In tal caso, ne consegue, che il verbale omologato da un atto dell'autorità giudiziaria, per essere posto in esecuzione necessiterà della formula esecutiva *ex* art. 475 cpc.

Il parere della Scrivente sul punto, esclude la necessità di pronunziarsi sulla terza questione.

Pertanto, non si condivide l'orientamento espresso dal Presidente del Tribunale di Milano che ha respinto una richiesta, presentata in cancelleria, di apposizione della formula esecutiva sul verbale di conciliazione, perchè la stessa doveva essere apposta dal Co.re.com.

Infatti in virtù delle considerazioni già espresse, il verbale di che trattasi, è esente dalla spedizione in forma esecutiva.

Sulla questione oggetto del presente parere, è stato sentito il Comitato Consultivo nella seduta del 27 marzo 2009, che si è espresso in conformità (...)).».

A.G.S. - Parere del 30 marzo 2009 prot. nn. 102314-102324-102331-102341 - *Trattamento di missione del personale amministrativo dello Stato. Pernottamento e rientro in sede.* (Avv. Antonio Palatiello - AL 26180/08).

La Corte d'appello di Perugia chiede di conoscere se, in base agli artt. 4 della legge n. 417/78 e 30 CCNL dei Ministeri, l'autorizzazione al pernottamento in albergo del personale inviato in missione possa essere concesso soltanto se sussistano contemporaneamente i due "requisiti" della durata della missione superiore a 12 ore e della distanza dal luogo di missione percorribile soltanto con un tempo superiore ai 90 minuti, oppure se sia sufficiente uno soltanto dei due presupposti; chiede inoltre di conoscere: a) se il tempo di percorrenza vada valutato con riguardo agli orari del primo mezzo utile, oppure a quelli dell'intera giornata; b) se la missione svolta per più giorni consecutivi debba automaticamente considerarsi superiore alle 12 ore, oppure se occorra considerare l'impegno giornaliero, comprensivo del tempo di viaggio.

Con note del 25 giugno 2008, n. 773 e del 12 settembre 2008, n. 42972, il Ministero della Giustizia ha evidenziato, anche con richiamo alla conforme opinione del MEF, che entrambi i "requisiti" sopra ricordati sono ancora vigenti, ma per l'autorizzazione al pernottamento è assorbente la durata della missione superiore alle 12 ore; per le missioni consecutive, aggiunge il Ministero della Giustizia, occorre avere riguardo alla durata dell'impegno giornaliero.

L'art. 5 dPR 23.8.1988, n. 395, dispone che per incarichi di missione di durata superiore a 12 ore compete fra l'altro il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo. La disposizione è ripetuta nell'art. 30, comma 2, CCNL integrativo per i ministeriali del 16 febbraio 1999 (Acc. 16.5.2001). Qui non si fa richiamo all'elemento della distanza o del tempo di percorrenza: che dunque non è richiesto ai fini del diritto al pernottamento: ed è evidente la *ratio* di tale esclusione, ove si consideri l'impegno psicofisico per un lavoro che si protragga oltre le 12 ore, sostanzialmente incompatibile con ulteriori rinvii del naturale riposo.

In ordine agli altri due quesiti proposti dalla Corte d'appello di Perugia si osserva:

a) il tempo di percorrenza (che per le missioni continuative di durata in-